

Amianto - Benefici contributivi - Esposizione qualificata - Prove raccolte in altro giudizio - Rilevanza - Limiti - Adeguata motivazione.

Corte di Appello di Napoli – 11.12.2018 n. 6761- Pres. Musella – Rel. Gallo– INPS (Avv. Maisto) – B.P. + altri (Avv. Di Spensa).

Il fatto costitutivo del diritto al conseguimento dei benefici di cui all'art. 13, comma 8, della L. n. 257 del 1992 non si identifica con la mera durata ultradecennale dello svolgimento dell'attività lavorativa in un luogo nel quale è presente amianto, essendo necessaria anche la prova dell'esposizione qualificata (che può ritenersi raggiunta solo in presenza di un elevato grado di probabilità di esposizione in misura superiore alle soglie previste dalla legge). Al riguardo, il giudice può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione.

FATTO - Con ricorso depositato il 24.4.2012 l'INPS ha proposto appello nei confronti delle parti in epigrafe ed avverso la sentenza n. 710/2012 dell'11.1.2012 emessa dal Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, con la quale è stata accolta la domanda di riconoscimento dei benefici contributivi ex art. 13 L. 257/92 per tutti i lavoratori fino al 31.12.1992.

Censurando la motivazione addotta dal primo giudice, che riteneva errata alla luce delle deduzioni contenute in ricorso e delle prove offerte e richieste, l'INPS ha concluso per la riforma della sentenza impugnata ed il rigetto della domanda.

Gli appellati si sono costituiti in giudizio e, richiamando le deduzioni a sostegno della domanda, hanno chiesto confermarsi la decisione di primo grado, stante la completezza ed esaustività della motivazione resa dal primo giudice.

All'odierna udienza, alla stregua della documentazione prodotta nel fascicolo di appello, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.

DIRITTO - L'appello è fondato e va accolto per cui, in riforma della sentenza impugnata va rigettata la domanda.

In via preliminare, per tutti gli appellati, tranne che per M. G., va superata l'eccezione di decadenza, sia ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970 che dell'art. 47 L. n. 326/2003, tenuto conto dei tempi in cui è stata esercitata l'azione giudiziaria (ricorso giudiziario depositato il 26.5.2009) e della data delle domande inoltrate sia all'INPS (19.12.2006) che all'INAIL (13.6.2005). Sotto il primo profilo, infatti, non è compiuto il termine triennale costituito dal compimento dei complessivi termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo; sotto il secondo profilo, ex art. 47 D.L. 269/2003, come modificato dalla L. 326/2003, le domande risultano inviate entro il termine dei 180 giorni dall'entrata in vigore del D.M. 27.10.2004.

Per quanto concerne, invece, l'appellato M. G., gli atti prodotti, intestati cumulativamente a diversi richiedenti, non contengono il suo nominativo per cui, nei suoi confronti, deve rilevarsi la mancata produzione della necessaria domanda amministrativa, rivolta all'INPS ed all'INAIL, per il riconoscimento dei benefici contributivi ex art. 13 L. 257/92. La sua domanda giudiziale, dunque, era improponibile.

Per quanto concerne la posizione degli altri appellati, invero, l'appello appare fondato nel merito.

Nel caso di specie, i ricorrenti richiesero in giudizio il riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 13, 8° comma, della legge 27/3/92 n. 257 (modificata con D.L. 5/6/93 n. 169, convertito con modifiche nella legge 4/8/93 n. 271). L'art. 13, ai commi settimo ed ottavo, così dispone:

"Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'INAIL, il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5 " (comma 7°).

"Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'Inail, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5 " (comma 8°).

Orbene, parte appellata avrebbe dovuto assolvere al proprio onere probatorio in ordine a tutti i fatti costitutivi della pretesa ex art. 2697 c.c.

A tal riguardo, ulteriore condizione del diritto vantato è rappresentata dalla specifica e personale esposizione ad un ambiente, connotato dal superamento dei valori di rischio previsti dal D.Lgs. n. 277/1991 per le polveri di amianto.

La Suprema Corte (Cass. 01/08/2005 n. 16119; Cass. 29/10/2003 n. 16256; Cass. 12/07/2002 n. 10185) ha affermato il principio secondo il quale il beneficio per cui è causa spetta a coloro che dimostrino l'adibizione ultradecennale a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno a causa della presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto che, per essere superiore ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al D.Lgs. n. 277/1991 (espressamente richiamati dall'art. 3 della L. n. 257/1992, così come modificato dall'art. 16 L. n. 128/1998), renda concreta e non solo presunta la possibilità del manifestarsi delle patologie che la sostanza (*id est* l'amianto) è idonea a generare.

Questo duplice requisito (relativo al periodo dell'esposizione nonché al superamento di una determinata soglia) non solo è stato esaminato dalla Corte Costituzionale e giudicato conforme a Costituzione (C.Cost. n. 5/2000 (1)), ma si giustifica proprio nel confronto con il sistema assicurativo gestito dall'INAIL. Infatti, per quest'ultimo, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988, l'esposizione a rischio sussiste in presenza di una qualsiasi quantità di fibre di amianto. Tale interpretazione risponde all'esigenza propria del sistema assicurativo - e non comparabile con la diversa *ratio* sottesa al beneficio previdenziale per cui è causa - di tutelare il lavoratore al verificarsi della malattia professionale (Cass. 12/07/2002 n. 10185).

In sostanza, il rischio coperto dall'assicurazione obbligatoria è specifico (e quindi dà diritto alle prestazioni economiche ivi previste, *id est* alla rendita) a prescindere dalla quantità di fibre di amianto presenti nel luogo di lavoro. In tal caso, infatti, il nesso causale fra ambiente di lavoro e mansioni svolte, da un lato, e malattia professionale, dall'altro, può dirsi sussistente proprio in virtù della presenza di tale sostanza nociva, che, a prescindere dalla sua quantità, ha determinato l'insorgenza della malattia. Dunque, sia pure *ex post*, il rischio può sempre dirsi specifico per il solo fatto che il dipendente abbia lavorato in un ambiente in cui fossero presenti fibre di amianto, tanto da ammalarsi.

Invece nel sistema dei benefici previdenziali (di cui alla L. n. 257/1992) il legislatore prescinde dal manifestarsi di una malattia (che darebbe diritto al diverso beneficio della rendita di cui sopra e nei confronti dell'INAIL) e riconosce la rivalutazione del periodo contributivo solo perché il dipendente è stato esposto ad una determinata quantità di fibre di amianto. In tal caso non può escludersi che una malattia possa pure non verificarsi mai nel corso della vita del dipendente e, ciononostante, il lavoratore conserva il diritto alla predetta rivalutazione.

È evidente, allora, che in tal caso la *ratio* della norma è quella di riconoscere il beneficio previdenziale in presenza di un rischio determinato e specifico, che può dirsi sussistente solo ad una determinata condizione, ossia che venga superata la soglia di tollerabilità del rischio generico fissata dal D.Lgs. n. 277/1991. Solo a tale condizione, infatti, il rischio da generico (a fini previdenziali) diviene specifico e, come tale, suscettibile di tutela di per sé (ossia a prescindere da una malattia in concreto verificatasi) mediante la rivalutazione pensionistica.

Sul punto deve inoltre richiamarsi la giurisprudenza di legittimità, in particolare Cass. 11.1.2007 n. 400, che ha precisato che "appare più persuasiva l'opinione che la nuova disciplina confermi che anche precedentemente era richiesta un'esposizione superiore ad una determinata soglia di legge (Cass. 21257/2004) perché il legislatore del 2003 ha ritenuto congrua la previsione di una soglia di esposizione quantitativamente precisata. Né appare adeguatamente significativo il fatto che il legislatore del 2003 abbia indubbiamente, sotto altri aspetti, mirato a ridurre la portata dei benefici in questione, anche perché vi è il dato obiettivo che è mancata una norma di interpretazione autentica della disciplina previgente pure in presenza di un già netto orientamento della giurisprudenza di Cassazione".

La Corte ha altresì precisato nella sentenza n. 400/2007 cit. che la circostanza che la riforma del 2003 abbia espressamente fatto riferimento ad una precisa soglia di esposizione alle fibre di amianto contribuisce a far escludere la decisività delle obiezioni correlate alla difficoltà di provare il superamento di determinati livelli di esposizione in anni pregressi per i quali possono mancare rilevazioni strumentali del tipo previste dalla normativa più recente. Al riguardo la Corte sottolinea come non sia necessario che il lavoratore fornisca la prova atta a qualificare con esattezza la frequenza e la durata dell'esposizione, potendo ritenersi sufficiente, qualora ciò non sia possibile, avuto riguardo al tempo trascorso ed al mutamento delle condizioni di lavoro, che "mediante la ricostruzione dell'ambiente di lavoro e la individuazione delle fonti di esposizione all'amianto, si possa pervenire a formulare un giudizio di pericolosità dell'ambiente di lavoro, con un margine di approssimazione di ampiezza tale da indicare la presenza di un rilevante grado di probabilità di superamento della soglia prevista".

Nel caso di specie, gli appellanti nel ricorso introduttivo del giudizio esponevano di essere stati in servizio presso la OAN - Officine Aeronavali Spa, società incaricata della manutenzione e riparazione di aeromobili operante, con mansioni di montatore e strutturista, presso l'Aeroporto di Napoli - Capodichino, descrivevano le proprie mansioni e affermavano che la loro attività lavorativa comportava l'utilizzo e l'esposizione ad amianto.

Il giudice di primo grado, sulla scorta delle prove acquisite in giudizi analoghi, costituite dai verbali di prove testimoniali (giudizio D. V. /Inps) e di una relazione tecnica riguardante lo stabilimento della OAN di Venezia, ha riconosciuto la fondatezza della pretesa dei lavoratori. Secondo il Tribunale, infatti, quegli atti "provano il raggiungimento della soglia di rischio dell'esposizione all'amianto, in quanto è risultato confermato che le mansioni svolte dai ricorrenti (strutturista e manutentore) comportavano di per sé una massiccia esposizione all'amianto, circostanza acclarata anche nella consulenza tecnica versata in atti, riguardante altro stabilimento aziendale".

La Corte non può condividere tale decisione, alla stregua sia della scarna documentazione prodotta in appello sia delle contestazioni mosse dall'INPS nell'atto di appello, circa l'assenza di una prova - riferita allo stabilimento ove gli appellati prestavano la loro attività lavorativa e alla loro specifica prestazione lavorativa - di esposizione qualificata alle fibre di amianto. Del resto, la pronuncia gravata, la cui motivazione si è innanzi riportata, appare piuttosto concisa nel richiamare il contenuto delle prove raccolte negli altri giudizi e poste a base del convincimento del giudice. Non sono, infatti, riportate le deposizioni testimoniali raccolte né gli stralci della relazione tecnica che consentirebbero di

estendere quegli stessi elementi probatori al presente giudizio. In ogni caso, stante la specificità dell'accertamento da compiersi, sarebbe stato opportuno procedere all'indagine relativa alle mansioni, durata e contenuto effettivo della prestazione lavorativa, oltre che alla probabile ricostruzione dello stato dei luoghi e del calcolo della concentrazione di fibre, sprigionate da quelle lavorazioni ed in quegli specifici periodi temporali, nell'ambiente. Tutto questo non è stato acclarato e anche l'utilizzo delle prove raccolte in altro giudizio è avvenuto in maniera superficiale, senza render conto dei necessari passaggi logici e i riferimenti tecnici.

Deve, dunque, rilevarsi l'omessa, specifica prova di dati fattuali tali da rappresentare e comprovare un'esposizione qualificata all'amianto così come la giurisprudenza formatasi ha elaborato.

Insegna la Suprema Corte che:

In tema di benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della L. n. 257 del 1992, l'allegazione del fatto costitutivo, relativo all'esposizione lavorativa ultradecennale ad amianto per un livello superiore a 100 fibre litro in rapporto ad un periodo lavorativo di otto ore, per il suo contenuto fortemente valutativo, deve ritenersi sottratto all'ambito di operatività del principio di non contestazione e con ciò restituito interamente al "thema probandum" come disciplinato dall'art. 2697 c.c. (Sez. L, Sentenza n. 19181 del 28/09/2016, Rv. 641385 - 01)

Il fatto costitutivo del diritto al conseguimento dei benefici di cui all'art. 13, comma 8, della L. n. 257 del 1992 non si identifica con la mera durata ultradecennale dello svolgimento dell'attività lavorativa in un luogo nel quale è presente amianto, essendo necessaria anche la prova dell'esposizione qualificata, che può ritenersi raggiunta solo in presenza di un elevato grado di probabilità di esposizione in misura superiore alle soglie previste dalla legge. (Sez. L, Sentenza n. 25050 del 11/12/2015, Rv. 638005 - 01)

Ed invero, il giudice di primo grado fonda il suo convincimento su prove testimoniali e su di una relazione di consulenza tecnica, entrambi assunti in altro giudizio. Tali documenti sono presenti solo in parte nel fascicolo di appello in quanto, la prova testimoniale, cui fa riferimento il giudice in motivazione, non è stata né allegata né prodotta in questo grado, per cui il Collegio non è in condizione di valutarne la utilità e riferibilità ai fatti oggetto del presente giudizio. Quanto alla relazione tecnica, come è stato correttamente dedotto nell'atto di appello, essa riferisce delle lavorazioni svolte in stabilimento diverso da quello al quale erano addetti gli odierni appellati, situato in Venezia, per cui non può dirsi accertato quanto accadeva nelle lavorazioni eseguite presso lo stabilimento di Napoli - Capodichino e con riferimento ai lavoratori B. P., R. S., A. V., C. C..

Il curriculum proveniente dal datore di lavoro, relativo alla qualifica rivestita e agli anni di lavoro prestato, infatti, non appare sufficiente ai fini della prova di esecuzione di attività comportanti l'utilizzo di amianto, per otto ore giornaliere e per un periodo di dieci anni. Per B. P., R. S., poi, deve rilevarsi un ulteriore vizio, riguardante proprio il computo dell'arco temporale di dieci anni necessario ai fini del riconoscimento del beneficio in oggetto: se si ha riguardo alle rispettive date di assunzione, il 1987 ed il 1989, non poteva considerarsi maturato al 31.12.1992 - come assume il primo giudice - il periodo di dieci anni di esposizione qualificata all'amianto richiesto dalla legge. Il Collegio, invero, è consapevole della possibilità e utilità di avvalersi, ai fini della formazione del convincimento del giudice, di prove raccolte in altro giudizio, in coerenza con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: *Il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova. (Sez. 1 -, Ordinanza n. 25067 del 10/10/2018, Rv. 650766 - 01)*

Il principio relativo all'onere della prova, di cui all'art. 2697 c. c., non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato del relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo, poiché nel vigente ordinamento processuale, anche tributario, vale il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell'altro. (Sez. 5, Sentenza n. 739 del 19/01/2010, Rv. 611441 - 01)

E tuttavia, ferma restando l'ammissibilità di tale operazione, essa deve essere adottata in maniera tale da consentirne l'esame e la valutazione compiuta nella motivazione a base della decisione: il fascicolo di appello, comprendente anche la produzione di parte di primo grado, contraddistinta dal timbro di deposito in cancelleria il 26.5.2009, è scarna e mancante sia della domanda amministrativa per M. G. sia dei verbali di prove assunte in altro giudizio, citati dal giudice in sentenza.

Le descritte carenze, di elementi basilari del giudizio, associate all'insufficiente prova di esposizione qualificata ad amianto, affidata a consulenza tecnica svolta in stabilimento ed epoche diverse, conducono all'accoglimento dell'appello e al rigetto della domanda.

Le spese del grado, per la complessità delle questioni, la qualità delle parti, l'epoca di iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado, restano integralmente compensate tra le parti.

(Omissis)